



# SCHEMA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera C.d.A. 15.01.2020

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione .....</b>	<b>5</b>

## 1. Introduzione

L'idoneità degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario delle banche e contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione delle banche stesse. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche il "TUB") prescrive che ai fini di tale idoneità gli esponenti aziendali debbano possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 26 del TUB, non ancora emanato, saranno stabilite le disposizioni che individuano i requisiti tassativi e imprescindibili per l'assunzione delle cariche, oltre a un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente. Tali criteri consentono, tra l'altro, di tener conto delle specificità del ruolo o incarico ricoperto nonché delle caratteristiche proprie della banca o del gruppo a cui esso appartiene. Nelle more dell'emanazione del citato decreto, si continuano ad applicare le norme del d.m. 161 del 18 marzo 1998 (di seguito anche "Decreto ministeriale").

La Banca d'Italia, all'interno delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario – circolare 285 del 17.12.13 parte prima – titolo IV – capitolo I, – e in sede di attuazione dell'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE (di seguito anche la "CRD IV"), definisce i seguenti principi generali:

- A) Le Disposizioni di vigilanza sul governo societario prevedono che il numero di amministratori debba essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca. Al riguardo, lo Statuto tipo adottato dalle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nel rispetto del principio di proporzionalità e al fine di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti pletorica, prevede che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione venga definito in funzione delle dimensioni dell'attivo della Banca. Lo Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di amministratori compreso tra 7 e 9 (art. 32, 1° comma).
- B) Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti:
- consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo e alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
  - dotati di professionalità adeguate, anche per la partecipazione a eventuali comitati interni e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della società;
  - in possesso di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
  - in grado di dedicare tempo e impegno adeguati allo svolgimento dell'incarico, fermo il rispetto degli applicabili limiti al cumulo degli incarichi fissati per legge, disposizione regolamentare o statutaria;
  - in grado di riflettere, nei limiti in cui sia possibile assicurare adeguate professionalità, una distribuzione bilanciata in termini di età, genere e provenienza geografica, al fine di favorire una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni;
  - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della società e del gruppo, indipendentemente dalla compagine che li ha votati, operando con autonomia di giudizio.

Al riguardo, occorre richiamare anche la disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e best practice in tema di composizione dell'organo di vertice degli istituti creditizi. Tale disciplina è principalmente rappresentata dalla seguente normativa:

- EBA/ESMA joint guidelines in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave (2017);
- EBA guidelines in materia di internal governance (2017);
- BCE, Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (2018).

Nella predisposizione della presente analisi, si sono altresì tenuti presenti i contenuti delle Politiche di governo societario del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, recepite dalla Banca il 5 giugno 2019.

Considerati i principi normativi e tenuto conto dei requisiti ministeriali in corso di emanazione, il Consiglio di Amministrazione della Banca adotta i requisiti e le caratteristiche disciplinati nel presente documento per identificare la composizione quantitativa e qualitativa ottimale dell'organo aziendale stesso, in attuazione della normativa vigente e dello Statuto.

Il presente documento è portato a conoscenza dei soci almeno 90 giorni prima dell'Assemblea avente a oggetto la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (Cfr. Regolamento Elettorale e assembleare), affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e, più in generale, delle caratteristiche individuali e collettive riportate nel prosieguo. Eventuali differenze dalle analisi di seguito proposte – operate nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei principi normativi sopra citati – sono motivate e trasmesse, unitamente al presente documento, all'Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea valuta la rispondenza tra la composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale ai sensi del presente documento e quella effettiva risultante dal processo di nomina, nell'ambito del processo di verifica dell'idoneità degli esponenti secondo l'art. 26 del TUB.

## 2. Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione

### 2.1. Composizione quantitativa

Lo Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di amministratori compreso tra 7 e 9 (art. 32, 1° comma), in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. In base all'art. 21.1 del Regolamento Elettorale, l'Assemblea dei soci del 14.12.2018 ha stabilito che il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 amministratori. La composizione del Consiglio di Amministrazione dal punto di vista quantitativo si ritiene adeguata a:

- ✓ soddisfare le esigenze di rappresentatività territoriale della compagine sociale;
- ✓ garantire un'efficace azione dell'organo, tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata dialettica interna e la partecipazione dei componenti.

### 2.2. Composizione qualitativa

#### 2.2.1. Requisiti di indipendenza

Costituisce requisito di indipendenza degli amministratori la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dello Statuto art. 32, 2° comma, i cui dettagli si riportano di seguito:

- i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- i dipendenti della Società;
- coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

#### 2.2.2. Requisiti di onorabilità e correttezza

Tutti i Candidati devono possedere il requisito di onorabilità e correttezza, previsto dal d.m. nr. 161 del 18 marzo 1998, in quanto il mancato possesso dello stesso costituisce causa di ineleggibilità e decadenza degli amministratori eletti.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione della BCC di Cagliari sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno, rispettivamente, un quinquennio e un triennio attraverso l'esercizio delle attività o delle funzioni di seguito indicate:

- ✓ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- ✓ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- ✓ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- ✓ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche

amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

- ✓ attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ✓ attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico;
- ✓ attività di consulenza alle imprese o di gestione di procedure concorsuali e concordatarie in qualità di dottore commercialista.

Non può essere nominati presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Banca.

Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

#### *2.2.3. Requisiti di professionalità e criteri di competenza*

I requisiti di professionalità e competenza che devono essere posseduti dai candidati amministratori, al fine di favorire la compresenza di competenze ed esperienze diversificate, assicurano la complementarietà dei profili professionali e favoriscono la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio permettendo, altresì, un'adeguata costituzione e funzionalità dei comitati endoconsiliari laddove costituiti.

Al riguardo si richiamano i requisiti previsti dal d.m. 161/98 (vedi Requisiti di onorabilità e correttezza paragrafo 2.2.2) nonché si forniscono indicazioni puntuali circa le aree di competenza nelle quali i candidati devono possedere una buona conoscenza ed esperienza. Ogni candidato alla carica di consigliere di amministrazione dovrà possedere almeno quattro delle seguenti competenze e caratteristiche:

- conoscenza della Cooperazione di Credito e delle caratteristiche della mutualità;
- conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria;
- capacità di gestione delle risorse conseguita nell'organizzazione e gestione delle attività d'impresa;
- orientamento strategico, conoscenza degli assetti organizzativi e di governo societari;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno, della regolamentazione delle attività finanziarie, della tecnologia informatica che risponda alle necessità specifiche del business bancario;
- conoscenza del contesto socio economico del territorio di competenza della banca;
- rappresentatività di significative realtà economiche del territorio di competenza della banca;
- altro, da specificare e motivare adeguatamente.

#### *2.2.4. Rappresentanza territoriale*

I candidati devono possedere, al fine di consentire una adeguata composizione del CdA in termini di rappresentanza territoriale, il requisito di socio da data non successiva al 30 giugno 2019 e risiedere in uno dei Comuni di competenza territoriale previsti dall'art. 3 dello Statuto.

Le candidature (cfr. Art. 28 dello Statuto), eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali e le modalità di espressione del voto, sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, in data 14 dicembre 2018.

Non possono essere candidati e comunque non possono essere votati coloro i quali non si siano candidati secondo quanto previsto nel menzionato regolamento (cfr. Art. 28bis dello Statuto).

#### 2.2.5. *Categorie economiche*

Il CdA della BCC di Cagliari rappresenta opportunamente la realtà socio economica dell'area vasta cagliaritano; ogni lista di consiglieri proposta deve pertanto prevedere almeno quattro candidati che operino nei seguenti settori: cooperazione, piccola industria, artigianato, intermediari creditizi locali quali i consorzi fidi, associazionismo volto a scopi sociali e assistenziali, commercio, consulenza alle imprese e gestione di procedure concorsuali e concordatarie svolta da dottori commercialisti.

#### 2.2.6. *Disponibilità di tempo*

Ciascun candidato alla carica di amministratore deve disporre di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori degli eventuali comitati, laddove costituiti, tenendo in considerazione le indicazioni puntuali di seguito evidenziate:

- nell'ultimo triennio (2017 – 2019) sono stati svolti circa 100 Consigli di Amministrazione con una durata normale di circa 2,5h l'uno; ogni riunione presuppone inoltre un'attività non inferiore alle 2h di analisi della documentazione;
- il numero e la durata media delle sessioni di formazione tenute nell'ultimo triennio ammontano a circa 15 per 4h;
- è inoltre necessario ulteriore tempo di approfondimento individuale e di interazione con altri esponenti aziendali, così che il tempo complessivo da dedicare all'incarico può essere valutato in non meno di 15h per settimana.

#### 2.2.7. *Incompatibilità*

Le liste dei candidati, devono indicare candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" (*divieto interlocking*).

#### 2.2.8. *Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi aziendali*

La diversificazione della composizione dell'organo si ritiene un elemento fondamentale per alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, nonché tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, si ritiene opportuno rammentare ai soci che ciascuna lista di candidati deve essere predisposta in modo tale da tenere conto, in conformità alle Politiche di Governo Societario del GBCI, dei seguenti principi:

- età media dei componenti del CdA pari al massimo a 65 anni;
- presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato;
- anzianità di carica complessiva media dei componenti – data dal numero dei mandati già ricoperti nella Banca da ciascun componente diviso il numero degli amministratori.